

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 414)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e DE LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1969

Proroga dei termini di cui all'articolo 48 della legge
24 maggio 1967, n. 396, relativa all'attività di biologo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 maggio 1967, n. 396, ha disciplinato la professione di « biologo », provvedendo alla istituzione di un Albo riservato a questa categoria e fissando le attribuzioni degli iscritti, relativamente all'oggetto della professione.

L'articolo 48 della suddetta legge consentiva peraltro, con disposizione transitoria, l'iscrizione — entro l'anno dall'emanazione delle norme stesse — nel costituendo Albo, dei laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria, che potessero dimostrare di aver esercitato effettivamente per almeno cinque anni l'attività di biologo.

Il termine di un anno per la presentazione delle domande è scaduto nel giugno 1968: tuttavia, data la brevità del tempo concesso e la difficoltà di munirsi della prescritta documentazione, molti dei professionisti in-

teressati non hanno potuto in concreto usufruire del beneficio legislativo.

Non sembrerebbe pertanto equo costringere questi laureati in varie discipline, che da lungo tempo si dedicano all'attività di analisi e di ricerca, ad abbandonare repentinamente la propria qualificata attività, privandoli nel contempo di ogni fonte di reddito. Ciò nell'interesse stesso del servizio sanitario, soprattutto tenendo conto della specializzazione raggiunta ormai da tali professionisti in un campo così delicato come quello delle indagini chimico-cliniche e biologiche, pressantemente e continuamente richieste dalla moderna medicina.

Per tali motivi i proponenti si augurano che questo disegno di legge, che prevede una proroga del termine di cui all'articolo 48 della citata legge n. 396, e che non comporta alcuna spesa per l'Erario, sia confortato dall'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di un anno, previsto dall'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, per l'iscrizione all'Albo dei biologi dei laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria, che abbiano esercitato per cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo, è riaperto fino allo scadere dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.